



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l’articolo 12;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59*” e successive modificazioni;

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” con particolare riferimento al comma 405, dell’articolo 1, che ha previsto, in occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, l’assegnazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla *Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali*, per gli anni 2020 e 2021, delle risorse finalizzate alla promozione delle relative iniziative culturali e celebrative, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO altresì il comma 406, del medesimo articolo 1 della suddetta legge, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell’Autorità politica delegata ad avvalersi della Struttura predetta, siano stabiliti i criteri per l’assegnazione di tali risorse in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, definendo altresì l’ammontare massimo dei medesimi contributi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012, concernente “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012 di istituzione della “*Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale*” presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ridenominata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2018, in “*Struttura di missione di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali*”, poi confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019 nonché da ultimo riorganizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2020 in “*Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale*” operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale è stato conferito al Pres. Roberto Chieppa l’incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019, concernente il conferimento all’onorevole Vincenzo Spadafora dell’incarico di Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 di delega delle funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale e di sport al Ministro senza portafoglio Vincenzo Spadafora che, per l’esercizio delle medesime, si avvale, tra l’altro, della Struttura di missione predetta;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2019, con il quale alla dott.ssa Mariangela Valenti, dirigente di II fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l'incarico di Coordinatrice della Struttura di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 45/BIL del 24 marzo 2020 di variazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stata disposta l'istituzione nel C.d.R. 1 "Segretariato generale" del capitolo di spesa n. 240 "Somma destinata alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano" la cui disponibilità finanziaria è stabilita in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021;

VISTO il decreto del Segretario Generale 26 giugno 2020, con il quale alla dott.ssa Mariangela Valenti, Coordinatrice della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, è stata assegnata la gestione – unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie iscritte, per l'esercizio finanziario 2020, e per gli esercizi finanziari successivi, al capitolo di spesa n. 240 "Somma destinata alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano", appartenente al C.d.R. 1 "Segretariato generale" del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO di dover dare attuazione al succitato comma 406 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le finalità in esso previste con riferimento alle risorse finanziarie di cui al comma 405 del medesimo articolo 1;

DECRETA

Art. 1 Finalità

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 406, della legge 27 dicembre 2019, n.160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", stabilisce i criteri per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 405, del medesimo articolo 1, in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, definendo altresì l'ammontare massimo dei contributi.
2. Per l'attuazione del presente decreto, la competente Struttura di Missione, provvederà all'avvio e all'espletamento delle procedure amministrative e contabili per l'assegnazione delle risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative relative al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano di cui al predetto comma 406 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, a favore di enti pubblici e privati senza fine di lucro.
3. La Struttura di Missione, nel perseguimento di quanto previsto ai commi 1 e 2, operando secondo i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, procederà a individuare gli enti pubblici e privati senza fine di lucro, beneficiari del contributo pubblico di cui al presente decreto, mediante idonea procedura di selezione di progetti celebrativi del suindicato Centenario, sulla base dei criteri esplicitati nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nel sito internet del Governo.

Roma, 17. 11. 2020

Vincenzo Spadafora




ALLEGATO A

Parte 1. Finalità dei progetti e criteri di ammissibilità

1.1 I progetti per le iniziative culturali e celebrative del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, ai fini dell'ammissibilità al contributo, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 405, della legge n. 160 del 2019 – quantificate in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 - devono essere rivolti all'approfondimento delle attuali conoscenze sugli eventi e le motivazioni storico, sociali e culturali, che portarono alla fondazione del Partito comunista italiano, con la finalità di conseguire un avanzamento delle conoscenze stesse, anche attraverso un sostegno mirato alle attività di studio e ricerca svolte presso le Università, gli enti di ricerca, le fondazioni, gli istituti e/o le associazioni di carattere culturale, storico, politico e sociologico. A tal fine i progetti possono consistere in:

- a) ricerche originali sviluppate anche grazie all'istituzione di borse di studio, organizzazione di convegni, corsi, seminari e pubblicazioni;
- b) progetti originali volti a creare una rete nazionale e internazionale tra università, enti, istituti e fondazioni per un'estesa condivisione di materiali editi (in forma cartacea e non) e di contenuti; per una più ampia e rapida diffusione e condivisione, il progetto può utilizzare, interfacciarsi e/o sviluppare nonché creare, piattaforme web di carattere nazionale e internazionale;
- c) opere originali che, attraverso linguaggi creativi (musica, cinema, televisione, teatro, nuove tecnologie), affrontino la fondazione del Partito comunista italiano, rivolgendosi anche a un pubblico non esperto e in particolare alle giovani generazioni;
- d) progetti di comunicazione e formazione che sviluppino la conoscenza e la diffusione di materiali e lavori già esistenti in varie forme (ricerche, pubblicazioni, digitalizzazioni in particolare di archivi anche al fine di renderli consultabili alla collettività, progetti creativi ecc.).

1.2 Ai fini dell'ammissibilità al contributo di cui al precedente punto 1.1., i progetti - inoltrati alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili e lo sport - devono soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

- a) potenzialità di promuovere a livello nazionale e/o internazionale la conoscenza dei fatti storici e dei luoghi legati alla fondazione del Partito comunista italiano;
- b) capacità di informare e coinvolgere i giovani, in particolare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e le Università;
- c) connotazione permanente e/o di medio-lungo periodo delle iniziative culturali, espositive e scientifiche;
- d) potenzialità di aderire ad un sistema programmatico omogeneo e integrato delle iniziative celebrative proposte da istituzioni pubbliche, centrali e locali, e da soggetti privati non aventi scopo di lucro.

1.3 Ai fini dell'ammissibilità, i progetti, inoltre, devono:

- a) essere attinenti alle finalità di cui al precedente punto 1.1;
- b) contenere una relazione illustrativa che rappresenti in modo organico e completo i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa;

- c) indicare, nel cronoprogramma, i tempi di realizzazione e, nel piano economico, i costi previsionali, sia complessivi che specifici per ogni singola voce e/o fase progettuale, con dettaglio delle quote di autofinanziamento ed eventuale cofinanziamento da parte di soggetti terzi.

Parte 2. Soggetti destinatari e requisiti

2.1. I progetti di cui *sub* Parte 1 possono essere presentati da enti pubblici, centrali e locali, ed enti privati, senza fini di lucro, operanti sul territorio nazionale e costituiti in data antecedente alla pubblicazione della citata legge n. 160 del 2019 (GU n. 304 del 30-12-2019 - Supplemento. Ordinario n. 45).

2.2. Nel caso di enti privati senza fini di lucro, il legale rappresentante, gli amministratori e, laddove nominato, il responsabile del progetto non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione riconducibili all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001 nonché all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., devono:

- a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, fatta salva la riabilitazione;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché, laddove dovute, delle assicurazioni sociali.

2.3. Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato dai soggetti di cui al precedente punto 2.2, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante singole e distinte dichiarazioni, non assoggettate, ai sensi dell'art. 38 del medesimo d.P.R., all'obbligo di autenticazione laddove presentate unitamente a una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore.

Parte 3. Ammontare massimo dei contributi

3.1 I contributi - a valere sulle risorse di cui al punto 1.1 ripartite al 50% tra la destinazione a enti pubblici e la destinazione a enti privati senza fini di lucro - sono erogati con ammontare massimo:

- a) fino ad euro 100.000,00, in caso di contributi erogati in favore di progetti presentati da enti pubblici, elevabili fino ad euro 200.000,00 nel caso di progetti ideati in connessione a più ampi progetti realizzativi di opere pubbliche e/o restauri di beni pubblici sempreché attinenti alle finalità di cui *sub* Parte 1;
- b) fino ad euro 50.000,00, in caso di contributi erogati in favore di progetti presentati dagli enti privati senza fini di lucro.

3.2 Ai fini del conseguimento del contributo, può essere presentato, da parte di ogni ente privato senza fini di lucro, un solo progetto. E' esclusa, pertanto, la presentazione da parte di uno stesso ente privato, direttamente o indirettamente, di più progetti.

3.3 Il contributo è cumulabile con altri fondi che il soggetto proponente può mettere a disposizione direttamente per la realizzazione del progetto o potrà ricevere da altri soggetti partner pubblici o privati; in tal caso, i partner devono essere dichiarati e devono risultare riscontrabili nella documentazione del progetto (relazione illustrativa e piano economico complessivo dell'iniziativa).

3.4 I contributi, fino ad esaurimento della dotazione complessiva, sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria. In considerazione della disposizione normativa che prevede fondi per gli anni 2020 e 2021, le graduatorie hanno validità sino al completo esaurimento delle risorse rese effettivamente disponibili nell'arco temporale sopra indicato.

Parte 4. Compiti della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale

4.1. Ai fini dell'articolo 1 del decreto, la Struttura di missione, tenendo conto dei criteri, requisiti e indicazioni di cui al presente allegato, provvede a:

- a) elaborare, adottare e pubblicare un apposito avviso pubblico nel quale saranno indicate altresì le modalità ed i termini di presentazione dei progetti, di erogazione e rendicontazione del contributo e ogni altra previsione volta a garantire il perseguimento e la realizzazione di quanto indicato nel decreto e nel presente allegato A;
- b) predisporre gli atti per l'istituzione di un'apposita Commissione esaminatrice che sarà composta da esperti, anche esterni alla Struttura stessa, che opereranno a titolo gratuito, assicurando le forme di pubblicità previste a seguito della avvenuta istituzione;
- c) trasmettere alla Commissione esaminatrice i progetti per i quali la Commissione stessa, in base a punteggi stabiliti - nella riunione di insediamento - secondo criteri e requisiti di cui ai punti *sub* Parte 1 e *sub* Parte 2, procederà alla valutazione per la conseguente formazione della graduatoria con indicazione a margine, per ciascun progetto risultato idoneo, dell'importo di contributo pubblico erogabile in considerazione del relativo piano economico e tenuto conto di quanto stabilito *sub* Parte 3;
- d) procedere all'attività amministrativa discendente dalla graduatoria ricevuta dalla Commissione esaminatrice provvedendo ai seguiti di competenza, amministrativi e contabili, finalizzati al trasferimento dei contributi anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi con gli enti pubblici e privati senza fini di lucro ammessi a contributo;

4.2. La Struttura, utilizzando le risorse eventualmente residue, ha facoltà di stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990 con altre pubbliche amministrazioni, anche al di fuori delle condizioni di cui al presente allegato A, al fine di disciplinare attività di collaborazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 405, della legge n. 160 del 2019.